

CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI
di
ROMA, VELLETRI e CIVITAVECCHIA

**PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E LA TRASPARENZA
ANNI 2018-2020**

Adottato dal Consiglio Notarile dei distretti riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, su proposta del Referente per la prevenzione della corruzione, in data 29 gennaio 2018

- SEZIONE I -

1. Il sistema di prevenzione della corruzione.

Con la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", (pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012) è stata introdotta la disciplina delle misure per limitare il verificarsi di fenomeni corruttivi e contrari alla legalità all'interno delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti comunque esercenti pubbliche funzioni o svolgenti attività di pubblico interesse.

La legge n. 190/2012 disciplina:

- la strategia nazionale di prevenzione della corruzione nelle amministrazioni pubbliche centrali e territoriali;
- i soggetti istituzionali deputati a coordinare le modalità di prevenzione e contrasto alla corruzione;
- la riforma del codice penale e di quello civile al fine di inasprire la lotta alla corruzione.

L'adozione di specifiche norme per contrastare i fenomeni sopra indicati si è resa necessaria al fine di promuovere l'etica e la legalità nei soggetti deputati all'esercizio di attività di pubblico interesse.

A seguito della legge n. 190/2012 sono stati adottati i seguenti decreti attuativi:

- d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, recante "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi";
- d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico";
- d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165".

I reati dai quali è possibile evincere la nozione di corruzione, assunta nell'ordinamento italiano, sono:

- peculato (art. 314 c.p.);
- peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- indebita ricezione, o accettazione della promessa, da parte di un pubblico ufficiale, per sé o per un terzo, di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri – art. 318 c.p. (corruzione per l'esercizio della funzione);
- indebita ricezione, o accettazione della promessa, da parte di un pubblico ufficiale, per sé o per un terzo, di denaro o altra utilità per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio – art. 319 c.p. (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio);
- abuso, da parte del pubblico ufficiale, della sua qualità o dei suoi poteri, nell'indurre taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità – art. 319-quater c.p.;
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);

- concussione (art. 317 c.p.);
- abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);
- rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.);
- traffico illecito di influenze (art. 346-bis c.p.);
- turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
- turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 -bis c.p.)

Le pene per i predetti reati sono state recentemente inasprite dalla legge 27 maggio 2015, n. 69 recante "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio".

Nel Piano nazionale anticorruzione (PNA), predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e approvato dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), già Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT) con la delibera n. 72 dell'11 settembre 2013, la nozione di corruzione fa riferimento ad una più ampia casistica di comportamenti che possano ostare al corretto perseguimento degli interessi pubblici.

La nozione di corruzione declinata nel PNA ricomprende non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione/ente disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

La legge n. 190/2012, come ribadito dall'ANAC in molte sue delibere, fa riferimento, dunque, ad un concetto più ampio di corruzione, in cui rilevano non solo l'intera gamma dei reati contro la p.a. disciplinati dal Titolo II del Libro II del codice penale, ma anche le situazioni di "cattiva amministrazione", nelle quali vanno compresi tutti i casi di deviazione significativa, dei comportamenti e delle decisioni, dalla cura imparziale dell'interesse pubblico, cioè le situazioni nelle quali interessi privati condizionino impropriamente l'azione delle amministrazioni o degli enti, sia che tale condizionamento abbia avuto successo, sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

La legge n. 190/2012 prevede la pianificazione di adeguate misure di prevenzione e contrasto alla corruzione in ogni amministrazione pubblica o ente comunque obbligato, attraverso l'elaborazione di un Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC), anche sulla base delle indicazioni fornite attraverso il PNA (come modificato dalla determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015), a seguito dell'analisi e valutazione dei rischi corruttivi ipotizzabili all'interno dell'organizzazione oggetto di analisi.

Il PTPC rappresenta il documento fondamentale per la definizione della strategia di prevenzione della corruzione. In esso si delinea un programma di attività derivante da una preliminare fase di analisi che, in sintesi, consiste nell'esaminare l'organizzazione, le sue regole e le sue prassi di funzionamento in termini di "possibile esposizione" al fenomeno corruttivo.

Il Piano è un programma di attività, con indicazione delle aree di rischio e degli specifici rischi corruttivi, delle misure da implementare per la prevenzione in relazione al livello di pericolosità dei rischi specifici, dei responsabili per l'applicazione di ciascuna misura e dei tempi.

Il PTPC contiene:

- ✓ l'individuazione delle aree sensibili al rischio corruttivo;
- ✓ l'individuazione per ogni area degli interventi per ridurre i rischi;

- ✓ la programmazione delle iniziative di formazione;
- ✓ l'individuazione dei referenti e dei soggetti tenuti a relazionare al Responsabile per la prevenzione;
- ✓ l'individuazione delle misure di trasparenza;
- ✓ la definizione delle misure per l'aggiornamento e il monitoraggio del Piano stesso;
- ✓ l'individuazione delle modalità e dei tempi di attuazione delle altre misure di carattere trasversale contenute nella legge n. 190/2012 e nei suoi decreti attuativi.

L'ANAC, nei suoi atti, ha più volte affermato che la *ratio* sottesa nella legge n. 190/2012 e nei decreti di attuazione, appare quella di estendere le misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza, e i relativi strumenti di programmazione, a soggetti che, indipendentemente dalla natura giuridica, sono controllati dalle amministrazioni pubbliche, si avvalgono di risorse pubbliche, svolgono funzioni pubbliche o attività di pubblico interesse.

2. L'applicazione delle norme sulla prevenzione della corruzione agli ordini professionali e ai Consigli Notarili Distrettuali ("CND") e il PTPC 2015-2017 del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia ("CNDRC").

Con la delibera n. 145 del 21 ottobre 2014, l'ANAC ha ritenuto "applicabili le disposizioni di prevenzione della corruzione di cui alla l. n. 190/2012 e decreti delegati agli Ordini e ai Collegi professionali". Nello specifico, è ivi stabilito che i suddetti devono "predisporre il Piano triennale di prevenzione della corruzione, il Piano triennale della trasparenza e il Codice di comportamento del dipendente pubblico, nominare il Responsabile della prevenzione della corruzione, adempiere agli obblighi in materia di trasparenza di cui al d.lgs. n. 33/2013 e, infine, attenersi ai divieti in tema di inconfirmità e incompatibilità degli incarichi di cui al d.lgs. n. 39/2013".

Con nota del 23 dicembre 2014 il Consiglio Nazionale del Notariato ("CNN"), avviando una autonoma linea di confronto, nel prendere atto di quanto deciso dall'ANAC con la deliberazione n. 145/2014, segnalava la sussistenza di specifiche difficoltà attuative della normativa di contrasto alla corruzione, specie per i Consigli notarili distrettuali (in ragione delle ridotte realtà organizzative e dimensionali degli stessi, della assenza al loro interno di posizioni di livello dirigenziale, della carenza di personale e della mancanza delle risorse strumentali necessarie) e auspicava, in considerazione delle problematiche evidenziate, la costituzione di un tavolo tecnico volto all'individuazione di percorsi condivisi finalizzati alla concreta applicazione della normativa in questione.

Successivamente, in data 11 marzo 2015, il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, in occasione dell'audizione alle Commissioni Riunite I - Affari costituzionale e XII - Affari sociali della Camera dei Deputati, ha riconosciuto l'oggettiva difficoltà di applicazione della normativa anticorruzione da parte degli Ordini collegiali, prospettando la necessità dell'elaborazione di apposite linee guida destinate agli Ordini e Collegi professionali. Tra le maggiori criticità segnalate, vi era quella, sostanziale, di verificare se come Responsabile per la prevenzione e la trasparenza potesse essere nominato un componente dello stesso Consiglio dell'Ordine, in assenza di personale dirigenziale o altro personale dipendente qualificato.

Nell'ambito del confronto avviato, il CNN procedeva all'adozione della delibera quadro n. 2-73/24 marzo 2015, concernente gli adempimenti di cui alla legge n. 190/2012 e ai decreti delegati, richiesta dall'ANAC, nell'ambito dei colloqui intercorsi, al fine specifico di effettuare una verifica preventiva del percorso da intraprendere in vista del corretto adempimento degli obblighi di cui alla citata normativa.

Nell'attesa di un riscontro alle soluzioni applicative prospettate con la summenzionata delibera, le attività intraprese dagli uffici del CNN per dare corso agli adempimenti di cui alle disposizioni in tema

di contrasto alla corruzione proseguivano, sebbene subivano un rallentamento in ragione dell'impugnazione, da parte del Consiglio Nazionale Forense e di numerosi Consigli dell'Ordine degli Avvocati circondariali, delle delibere ANAC n. 144/2014 e n. 145/2014, con ricorso notificato il 3-4 dicembre 2014 e depositato il 17 dicembre 2014 innanzi al TAR per il Lazio, Roma.

A seguito della sentenza n. 11392/2015 resa dal TAR Lazio il 24 settembre 2015 (la cui efficacia, unitamente a quella delle delibere ANAC impuginate in primo grado, è stata poi sospesa con Ordinanza n. 1093 del 1° aprile 2016 della VI Sezione del Consiglio di Stato), nonostante le molteplici difficoltà di ordine applicativo, il Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, nel prendere atto di detta decisione, continuava a dare corso agli adempimenti di cui alla normativa di contrasto alla corruzione, prontamente procedendo alla nomina del Referente della prevenzione della corruzione e all'avvio delle attività correlate agli adempimenti in materia di trasparenza nella prima riunione utile del CND tenutasi il 25 novembre 2015.

In tale contesto, seppur in assenza di specifiche indicazioni applicative della c.d. "normativa anticorruzione" alle peculiari specifiche organizzative e funzionali dei CND, il Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia ("CNDRVC"), con delibera n. 2572 del 23 dicembre 2015, procedeva all'approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC), per gli anni 2015-2017, nonché del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI), per gli 2015-2017. I predetti atti di pianificazione, subito pubblicati sul sito web istituzionale del CNDRVC (www.consiglioroma.it) sotto la voce "Amministrazione Trasparente", sono stati a suo tempo elaborati in ossequio alle disposizioni normative prima citate e alle indicazioni metodologiche contenute nel Piano nazionale anticorruzione (PNA), oltre che alle prassi applicative rinvenibili in materia. Sin da allora si rilevava, peraltro, come il CNN fosse da tempo impegnato nella promozione dell'etica, della legalità e della trasparenza (deliberazione del CNN n. 2/56 del 5 aprile 2008 – in GU n. 177 del 30 luglio 2008 – concernente la definizione dei principi di deontologia professionale dei notai, che si ispira al Codice europeo di deontologia notarile) e nell'autoregolamentazione interna delle proprie attività (Regolamento del Consiglio Nazionale del Notariato e del Comitato Esecutivo, attuativo delle norme contenute nelle leggi 3 agosto 1949 n. 577, 20 febbraio 1956 n. 58 e 27 giugno 1991 n. 220).

Si segnalava, inoltre, nel citato PTPC come tanto il sito web istituzionale del CNN (www.notariato.it), quanto quello del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia (www.consiglioroma.it), si configurassero già allora come una vera e propria "interfaccia" con l'utenza, ossia come elemento di collegamento tra la società civile e la categoria notarile, e contengano, oltre ai dati sulle competenze e sulle attività, rispettivamente, del CNN e del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, le informazioni utili a coloro che necessitano dell'intervento di un notaio. Al fine di garantire la massima trasparenza, la funzionalità e la qualità della prestazione notarile si segnalava inoltre come, ormai da tempo, fosse in atto un processo di "informatizzazione del notariato" volto alla standardizzazione e alla semplificazione delle procedure e delle attività e considerato alla stregua di una misura di prevenzione della corruzione all'interno del PNA.

Il PTPC 2015-2017 del CNDRVC delineava, dunque, un compiuto ed organico sistema di prevenzione che si poneva in linea di continuità con le iniziative sino ad allora adottate dal CNN, anche al di fuori di specifici obblighi previsti dalla legge con la finalità di promuovere la legalità, l'etica e l'integrità nei comportamenti di coloro che operano nell'interesse del Consiglio stesso.

3. Il nuovo quadro normativo.

A seguito della adozione da parte del CNDRVC del PTPC 2015-2017, il legislatore è intervenuto nuovamente in materia, chiarendo che anche gli ordini e i collegi professionali sono tenuti a osservare la disciplina in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione.

Per quanto concerne la trasparenza, l'art. 2-bis, co. 2, del d.lgs. 33/2013, introdotto dal d.lgs. 97/2016, dispone infatti che la normativa del d.lgs. 33/2013 si applica, in quanto compatibile, anche a: a) enti pubblici economici e ordini professionali; b) società in controllo pubblico come definite dallo schema di decreto legislativo predisposto in attuazione dell'art. 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 («Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica»); c) associazioni, fondazioni e enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo di amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.

Più in particolare, i soggetti di cui alle suddette lettere a), b), c), applicano «*in quanto compatibile*» la medesima disciplina sulla trasparenza prevista per le pubbliche amministrazioni, con riguardo sia all'organizzazione sia all'attività svolta. Per quanto concerne le altre misure di prevenzione della corruzione, detti soggetti, secondo quanto previsto della Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016, devono adottare misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (art. 1, co. 2-bis, l. 190/2012). Essi, pertanto, integrano il modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231 del 2001 con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità in coerenza con le finalità della l. 190/2012. Le misure sono ricondotte in un documento unitario che tiene luogo del PTPC anche ai fini della valutazione dell'aggiornamento annuale e della vigilanza dell'ANAC. Se riunite in un unico documento con quelle adottate in attuazione del d.lgs. n. 231/2001, dette misure sono collocate in una sezione apposita e dunque chiaramente identificabili, tenuto conto che ad esse sono correlate forme di gestione e responsabilità differenti.

Nei casi in cui ai soggetti di cui alle suddette lettere a), b), c), non si applichi il d.lgs. 231/2001, ovvero essi ritengano di non fare ricorso al modello di organizzazione e gestione ivi previsto, al fine di assicurare lo scopo della norma e in una logica di semplificazione e non aggravamento, gli stessi adottano invece un PTPC ai sensi della l. 190/2012 e s.m.i, così come espressamente previsto e consentito dalla Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 (§ 3.2, pagg. 13-14), recante «Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016».

Gli ordini e i collegi professionali sono dunque tenuti ad osservare la disciplina in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione nonché gli orientamenti del Piano Nazionale Anticorruzione («PNA»), secondo quanto previsto dal d.lgs. 97/2016 ed, in particolare, dagli artt. 3, 4 e 41 che hanno modificato, rispettivamente gli artt. 2 e 3 del d.lgs. 33/2013 e, tra l'altro, l'art. 1 c. 2 della l. 190/2012. Premessi e ribaditi i limiti di compatibilità previsti dalla nuova normativa, non sussistono pertanto più dubbi che gli ordini professionali rientrino nel novero dei soggetti tenuti a conformarsi al d.lgs. 33/2013. A tale riguardo, peraltro, all'ANAC è stato attribuito il potere di precisare, in sede di PNA, gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione in relazione alla natura dei soggetti, alla loro dimensione organizzativa e alle attività svolte, prevedendo in particolare modalità semplificate anche per gli organi e collegi professionali (co.1-ter, inserito all'art. 3, d.lgs. 33/13). Analogamente, agli ordini e ai collegi professionali si applica la disciplina prevista dalle l. 190/2012 sulle misure di prevenzione della corruzione. In virtù delle modifiche alla l. 190/2012, si evince che il PNA costituisce atto di indirizzo per i soggetti di cui all'art. 2 bis del d.lgs. 33/13, ai fini dell'adozione dei PTPC o delle misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (co. 2-bis, inserito all'art. 1 della l. 190/2012).

Al fine di orientare l'attività degli ordini e dei collegi professionali di livello centrale e territoriale, l'ANAC, con la citata Delibera n. 831 del 3 agosto 2016 di approvazione del PNA 2016, ha individuato le più rilevanti questioni relative a profili di tipo organizzativo e di gestione del rischio, fornendo indicazioni in ordine a: i) Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della trasparenza ("RPCT") e adozione del PTPC e delle misure di prevenzione della corruzione; ii) aree di rischio specifiche che caratterizzano gli ordini e collegi professionali; iii) trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013, di cui si è tenuta doverosa considerazione nella predisposizione del presente PTPC.

Sempre in un'ottica di semplificazione e coordinamento degli strumenti di programmazione in materia di prevenzione della corruzione, ai sensi del novellato art. 10 del d.lgs. 33/2013, il PTPC contiene ora, in una apposita sezione, i contenuti del Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità ("PTTI") e l'individuazione dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del d.lgs. 33/2013, in un'ottica di responsabilizzazione maggiore delle strutture interne delle amministrazioni ai fini dell'effettiva realizzazione di elevati standard di trasparenza.

4. La pianificazione delle misure di prevenzione della corruzione nel Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia.

4.1. Il Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia ("CNDRVC")

La struttura territoriale del Notariato si articola in 92 Consigli notarili cui fanno riferimento specifiche aree territoriali (Distretti notarili).

I notai aventi sede nel Distretto costituiscono il Collegio notarile e per ogni Collegio è previsto un Consiglio Notarile che opera in autonomia.

Il Consiglio Notarile è composto di cinque, sette, nove o undici membri, secondo il numero dei notai assegnati al Collegio; viene eletto dai notai del Collegio fra i notai esercenti nel Distretto e gli eletti restano in carica tre anni. Il rinnovo avviene con un particolare sistema di turnazione: ogni anno, infatti, scade dalla carica per compiuto triennio un terzo dei consiglieri ed entro il mese di febbraio si vota per rinnovare le cariche.

Il Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia è composto da 11 notai, eletti dai notai esercenti nei tre distretti riuniti. Esso, alla data di approvazione del presente Piano, è composto dai seguenti Notai:

- Presidente: Cesare Felice Giuliani
- Segretario: Marco Forcella
- Tesoriere: Mercurio Paolo Dragonetti
- Consigliere: Nicola Atlante
- Consigliere: Paolo Cerasi
- Consigliere: Luca Domenici
- Consigliere: Francesco Gerbo
- Consigliere: Antonio Germani
- Consigliere: Caterina Miccadei
- Consigliere: Andrea Pantalani
- Consigliere: Antonio Sgobbo

Il CNDRVC, oltre alle attribuzioni che gli sono demandate dalla legge:

- vigila sulla conservazione del decoro nell'esercizio della professione, e nella condotta dei notai iscritti presso il medesimo, e sull'esatta osservanza dei loro doveri;
- vigila sulla condotta dei praticanti e sul modo in cui gli stessi adempiono i loro doveri, e rilascia i relativi certificati;
- emette, su richiesta delle autorità competenti o della Cassa Nazionale del Notariato, il proprio parere, rispettivamente, sulle materie attinenti al notariato o sul possesso dei requisiti pensionistici;
- forma ed autentica ogni anno il ruolo dei notai esercenti e praticanti;
- s'interpone, richiesto, a comporre le contestazioni tra notai, e tra notai e terzi, sia per la restituzione di carte e documenti, sia per questioni di spese ed onorari, o per qualunque altro oggetto attinente all'esercizio del notariato;
- riceve dal Tesoriere, in principio di ogni anno, il conto delle spese dell'anno decorso e forma quello preventivo dell'anno seguente, salva l'approvazione del collegio;
- svolge attività di formazione, aggiornamento e divulgazione;
- valida le parcelle dei notai;
- rilascia i permessi di assenza.

Il CNDRVC vigila altresì sull'osservanza, da parte dei notai iscritti al Collegio, dei principi e delle norme di deontologia professionale elaborati dal Consiglio Nazionale del Notariato secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma primo, lettera f), della legge 3 agosto 1949, n. 577 e successive modificazioni.

Qualora venga rilevata l'inosservanza di leggi, di regolamenti, di principi e norme deontologiche elaborati dal Consiglio Nazionale del Notariato ovvero la violazione di altri doveri da parte di un notaio iscritto al CNDRVC, quest'ultimo promuove, per il tramite del presidente, procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 153 della l. 16 febbraio 1913, n. 89 (recante "Ordinamento del notariato e degli archivi notarili"), dinanzi alla Commissione amministrativa regionale di disciplina del Lazio ("COREDI").

4.2. Il contesto organizzativo della struttura amministrativa del CNDRVC.

Nell'ambito del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia è possibile distinguere tra attività istituzionali e di supporto:

- istituzionali, ovvero le attività svolte dal Consiglio in ragione delle competenze attribuitegli dalle norme vigenti;
- supporto, ovvero le attività concernenti i profili organizzativi e funzionali dell'ente, prodromiche al corretto esercizio delle attività istituzionali.

L'attuale assetto organizzativo del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia prevede unicamente un ufficio di Segreteria, al quale sono applicati tre dipendenti, destinati a coadiuvare il Consiglio medesimo, ed in particolare il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere, nello svolgimento delle attività istituzionali e di supporto.

4.3. Organismi di diritto privato controllati o partecipati dal CNDRVC.

❖ "Fondazione Anselmo Anselmi".

La Fondazione Anselmo Anselmi (già "Istituto di Studi giuridici post universitari Anselmo Anselmi"), fondata con delibera del Consiglio Notarile di Roma in data 11 febbraio 1949, è una istituzione privata di specializzazione post universitaria, senza scopo di lucro, per chi vuole consolidare competenze specialistiche nel Diritto civile, processuale civile, commerciale, amministrativo, internazionale privato, urbanistico e tributario.

I corsi di insegnamento teorico-pratici, tenuti da docenti universitari, da magistrati e da notai, offrono una rassegna completa dei temi su cui si incentra l'attività funzionale e professionale del notaio e un metodo di studio per acquisire una specifica "sensibilità giuridica".

Il sistema didattico della Scuola è particolarmente attento alla soluzione di casi concreti della professione quotidiana del notaio.

La Scuola è ospitata nella sede del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, a Roma, in Via Flaminia n. 122.

Ai sensi dell'art. 7 del vigente Statuto della Fondazione:

Il Consiglio di Presidenza è composto da tre membri: il Presidente, il Vice Presidente ed il Direttore Scientifico. Essi sono nominati dal Presidente del Consiglio Notarile su indicazione del Consiglio notarile di Roma Velletri e Civitavecchia, che indica anche il Segretario ed il Tesoriere. Essi sono scelti tra i notai in esercizio appartenenti ai distretti notarili del Lazio, preferibilmente di notai appartenenti ai Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia. Al momento della nomina il Consiglio Notarile indica anche l'attribuzione delle cariche, in seno al Consiglio di Presidenza, del Presidente, del Vice Presidente e del Direttore Scientifico.

❖ "Associazione Notariato Romano per le dismissioni immobiliari" (in forma abbreviata: "AS.NO.D.IM.").

La legge 488/1999 ed il decreto legislativo 104/1996 hanno disciplinato la dismissione del patrimonio immobiliare degli Enti ed hanno evidenziato la rilevanza sociale dell'acquisto della casa con riduzione, tra l'altro, degli onorari notarili.

Il Consiglio Nazionale del Notariato, nel recepire le finalità della legge, ha perfezionato accordi e protocolli d'intesa con gli Enti Previdenziali, demandando ai singoli Consigli Notarili il controllo e la concreta realizzazione degli interventi, anche mediante la creazione di idonee strutture.

Il Consiglio Notarile di Roma di concerto con l'associazione Sindacale dei Notai del Lazio, ha ritenuto lo strumento associativo il mezzo più idoneo per dare effettiva esecuzione all'attività notarile relativa all'attuazione delle finalità di cui alla legge 488/1999, al fine di offrire agli utenti il miglior servizio possibile e di realizzare, nella massima trasparenza, una razionale ripartizione dei carichi di lavoro tra i Notai del Distretto.

In ossequio delle direttive del Consiglio Nazionale del Notariato e in attuazione della delibera del Consiglio Notarile di Roma del 22 marzo 2000, è stata costituita un'associazione professionale ai sensi della vigente normativa sul Notariato, aperta a tutti i Notai del Distretto, per il compimento delle operazioni di finanziamento e di alienazione dei beni di cui al Capo I della Legge 488 del 23/12/1999 ivi compresi, in particolare, i beni facenti parte del patrimonio degli Enti Pubblici Previdenziali di cui al Decreto Legislativo 16/02/1996 n. 104 e successive disposizioni.

L'Associazione ha per oggetto lo svolgimento in forma associata tra i Notai dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, di ogni attività notarile inerente al programma di dismissione del patrimonio degli Enti Pubblici come determinate al Capo I della legge 488/1999, dal Decreto Legislativo 104/1996, dalle leggi 410/2001 e 289/2002, nonché da ogni altra disposizione di legge successiva.

L'assemblea degli associati elegge la maggioranza dei Consiglieri tra quelli indicati dal Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia e la loro minoranza liberamente.

5. Il PTPC del CNDRVC.

5.1. Inquadramento generale.

La legge n. 190/2012 prevede la pianificazione di misure "obbligatorie" (fissate per legge o "suggerite" dal PNA) e "specifiche" di prevenzione della corruzione.

Per poter utilmente definire tali misure, è necessario preventivamente analizzare l'organizzazione dell'ente e definire i *processi* che ne caratterizzano il funzionamento nonché individuare i possibili *rischi corruttivi*, tenendo presente l'ampia nozione di *corruzione* declinata nel PNA.

Per processo si intende un insieme di attività interrelate che creano valore trasformando delle risorse (*input* del processo) in un prodotto (*output* del processo) destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente). Il concetto di processo è più ampio di quello di procedimento amministrativo e ricomprende anche le procedure di natura privatistica.

Al fine di adottare una razionale pianificazione anticorruzione è necessario, dunque, procedere ad un'adeguata *mappatura dei processi*. La mappatura dei processi consente l'individuazione del contesto entro cui deve essere sviluppata la valutazione del rischio. Per l'attività di mappatura dei processi debbono essere coinvolti i responsabili dei diversi uffici in cui si articola l'ente.

Alla mappatura dei processi consegue l'identificazione dei rischi, che consiste nella ricerca, l'individuazione e la descrizione dei rischi medesimi. Per *rischio* si intende l'effetto dell'incertezza sul corretto perseguimento dell'interesse pubblico e, quindi, sull'obiettivo istituzionale dell'ente, dovuto alla possibilità che si verifichi un dato evento.

L'attività di identificazione richiede che per ciascun processo siano fatti emergere i possibili rischi di corruzione. Questi emergono considerando il contesto esterno ed interno all'ente. L'analisi del rischio include la valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che il rischio produce (probabilità e impatto) per giungere alla determinazione del livello di rischio. Il livello di rischio è rappresentato da un valore numerico o, comunque, da un parametro oggettivo che ne definisca la "pericolosità" per l'ente. L'identificazione dei rischi viene condotta sottoponendo, nel corso di interviste ai responsabili dei diversi uffici, alcune schede di rilevazione degli eventi rischiosi, in relazione ai processi censiti. Per *evento* si intende il verificarsi o il modificarsi di un insieme di circostanze che si frappongono o si oppongono al perseguimento dell'obiettivo istituzionale dell'ente. In tale sede, ai responsabili può essere chiesto di proporre le misure necessarie per la riduzione/eliminazione dei rischi.

All'attività di identificazione fa seguito la *gestione del rischio*, con cui si intende l'insieme delle attività coordinate per ridurre (e, sperabilmente, eliminare) le probabilità che un dato rischio si verifichi e il grado di impatto che il verificarsi del rischio potrebbe avere sull'organizzazione e il funzionamento dell'ente. I principi fondamentali utilizzati per una corretta gestione del rischio ai quali si fa riferimento nel presente documento, sono quelli declinati nel PNA e desunti dai Principi e linee guida UNI ISO 31000:2010, che rappresentano l'adozione nazionale, in lingua italiana, della norma internazionale ISO 31000 (edizione novembre 2009), elaborata dal Comitato tecnico ISO/TMB "Risk Management".

L'analisi dei rischi consente di ottenere una classificazione degli stessi in base al livello di rischio più o meno elevato, in base alla quale definire con ponderazione il *trattamento* dei rischi medesimi, attraverso l'associazione di misure *specifiche* oltre che delle misure *obbligatorie* previste per legge.

Per "rischio" deve intendersi, quindi, un evento o una condizione sfavorevole che potrebbe verificarsi nel corso delle attività svolte da una determinata organizzazione, con possibili conseguenze dirette o indirette sulle medesime attività, ovvero, l'eventualità di poter subire un danno, connessa a circostanze più o meno prevedibili.

L'individuazione di aree di rischio omogenee, ovvero di insieme di processi "rischiosi", ha la finalità di consentire l'emersione delle aree nell'ambito dell'attività dell'ente che debbono essere presidiate più di altre mediante l'implementazione di misure di prevenzione. Rispetto a tali aree il PTPC deve identificare le loro caratteristiche, le azioni e gli strumenti per prevenire il rischio, stabilendo le priorità di trattazione.

In tal senso, vi sono aree di rischio obbligatorie per tutte le amministrazioni/enti/soggetti ai quali si applicano le norme anticorruzione, che sono indicate nell'Allegato 2 del PNA che ne riporta un elenco (desumendole da quelle iscritte nella legge n. 190/2012), cui dovrebbero aggiungersi le ulteriori aree individuate da ciascun ente in base alle proprie specificità.

A seguito dell'aggregazione dei processi, nel PTPC risultano le seguenti "aree":

- aree obbligatorie (indicate dalla legge e meglio specificate nel PNA): autorizzazione o concessione; scelta del contraente nell'affidamento di lavori, forniture e servizi; concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale;
- aree ulteriori: altre aree che fanno riferimento alla peculiare organizzazione dell'ente ed alle attività proprie del medesimo.

Il presente PTPC ha validità triennale (2018-2020) ed entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione.

Il PTPC è un documento programmatico, per sua natura dinamico, che, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012, sarà aggiornato entro il 31 gennaio di ciascun anno. Il PTPC è finalizzato, tra l'altro a:

- ✓ determinare la consapevolezza in capo ai destinatari che il verificarsi di fenomeni corruttivi espone l'Ente a gravi rischi, in special modo sotto il profilo dell'immagine pubblica, e produce conseguenze sul piano penale e disciplinare a carico dell'autore della violazione;
- ✓ sensibilizzare tutti i soggetti destinatari ad impegnarsi attivamente e costantemente nell'attuare le misure di contenimento del rischio previste nel presente documento e nell'osservare le procedure e le regole interne, sollecitando il RPC ad ogni modifica del Piano utile ai fini del suo rafforzamento;
- ✓ assicurare la correttezza dei rapporti tra l'Ente e i soggetti che con esso intrattengono relazioni di qualsiasi genere, anche verificando e vigilando su possibili conflitti d'interesse;
- ✓ coordinare le misure di prevenzione della corruzione con i controlli che devono essere attuati per vigilare sul rispetto delle disposizioni sulla inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi previste dal d.lgs. n. 39/2013.

Destinatari del PTPC sono:

- i componenti del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia;
- i componenti di qualsiasi organo del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, comunque denominato;

- il personale del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, a tempo indeterminato e determinato;
- i componenti delle Commissioni (anche se esterni);
- i consulenti e i collaboratori del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia;
- i titolari di contratti per lavori, servizi e forniture;
- coloro che, anche nei fatti, operano per conto o nell'interesse del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia.

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza ("RPCT") propone al Consiglio l'aggiornamento del PTPC, sulla base della rilevazione di una o più esigenze che derivino:

- ✓ da modifiche normative che abbiano ad oggetto la disciplina in materia di prevenzione della corruzione, la regolamentazione dei reati contro la Pubblica Amministrazione o dei reati che comunque potrebbero costituire forme di abuso da parte del pubblico agente;
- ✓ da modifiche normative e regolamentari che incidano sul perimetro delle attribuzioni, delle attività o dell'organizzazione del Consiglio;
- ✓ dagli orientamenti eventualmente espressi dall'ANAC in sede di attività consultiva o di vigilanza;
- ✓ dalla identificazione e valutazione di nuovi eventi o fattori di rischio;
- ✓ dalla emersione di lacune del piano o comunque di situazioni sintomatiche della sua inidoneità ravvisate dal RPC, anche in seguito all'accertamento di violazioni delle misure preventive, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 10, della Legge n. 190/2012.

È fatto obbligo a tutti i soggetti indicati nel presente paragrafo di osservare le norme che disciplinano la prevenzione della corruzione e le disposizioni contenute nel presente PTPC (comprensivo del PTTI).

La violazione delle predette misure è sanzionata in modo graduale, tenuto conto del ruolo e delle competenze del soggetto che pone in essere la violazione:

- ✓ nel caso di ipotizzata violazione da parte dei Consiglieri o di altro organo del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, il Referente comunica il fatto al Consiglio, per le determinazioni del caso, e quest'ultimo delibera i provvedimenti da adottare;
- ✓ nel caso di ipotizzata violazione da parte dei dipendenti e degli altri soggetti obbligati all'osservanza del presente Piano, si configura un'ipotesi di illecito disciplinare, secondo quanto stabilito dall'art.1, comma 14 della Legge n. 190/2012, e il Referente propone al Consiglio i provvedimenti da adottare;
- ✓ nel caso di ipotizzata violazione da parte di soggetto esterno al Consiglio, vengono attivate le clausole contrattuali volte a dare rilevanza a tali comportamenti ai fini della risoluzione del contratto e del risarcimento del danno;
- ✓ nel caso di ipotizzata violazione da parte di soggetti che compongono Commissioni o Comitati, nominati dal Consiglio, il Referente comunica il fatto al Consiglio per le determinazioni del caso
- ✓ nel caso di violazione posta in essere da parte di un componente del Consiglio, l'autore della violazione avrà l'obbligo di astenersi dalle attività correlate all'adozione dei previsti provvedimenti.

Le eventuali responsabilità previste dalla legge n. 190/2012 in capo al RPCT sono fatte valere dinanzi al Consiglio che adotta gli opportuni provvedimenti, conformemente a quanto previsto dalle norme

vigenti. L'eventuale rimozione dall'incarico del RPCT deve, comunque, essere preventivamente segnalata all'ANAC.

In relazione alle ipotesi descritte dovrà essere sempre e comunque garantito il contraddittorio con gli interessati e una procedura di accertamento delle violazioni trasparente e imparziale.

5.2. Le Aree di rischio specifiche nel CND RVC.

A seguito di una prima analisi delle funzioni svolte dagli ordini e collegi territoriali, così come dai Consigli nazionali delle professioni, l'ANAC, con delibera n. 831 del 3 agosto 2016 (di approvazione del PNA 2016), ha individuato tre macro-aree di rischio specifiche. Per ciascuna area sono state individuate dalla stessa ANAC, a titolo esemplificativo, le attività a più elevato rischio di corruzione, nonché esempi di eventi rischiosi e di misure di prevenzione. Come è ovvio, una tale individuazione dei processi a rischio, degli eventi rischiosi e delle misure di prevenzione necessita di essere contestualizzata, così come è avvenuto nel presente PTPC, alla luce delle peculiarità ordinamentali e disciplinari della professione notarile.

Le aree di rischio specifiche individuate dall'ANAC sono quelle de:

- la formazione professionale continua;
- il rilascio di pareri di congruità (nei limiti dello svolgimento di tale attività da parte del CND RVC a seguito all'abrogazione delle tariffe professionali);
- l'indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici.

Per ciascuna delle suddette tre aree di rischio, si riporta di seguito l'elenco dei processi a rischio, degli eventi corruttivi e delle misure di prevenzione proposto in termini generali dall'ANAC, del quale si è operata una specifica e concreta valutazione di pertinenza, alla luce della disciplina propria dell'ordinamento notarile e tenendo conto delle caratteristiche e delle dimensioni del CND RVC, in particolare ai fini dell'adozione delle più opportune e congruenti misure di prevenzione.

Formazione professionale continua

La fonte di disciplina della formazione professionale continua dei Notai è il "Regolamento sulla formazione professionale permanente dei notai" ("Regolamento"), approvato dal Consiglio Nazionale del Notariato l'11 luglio 2013, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia il 31 dicembre 2013 ed entrato in vigore il 1° gennaio 2014.

Con riferimento alla presente area di rischio, l'ANAC si è soffermata sui seguenti processi rilevanti:

- a) esame e valutazione, da parte dei Consigli nazionali, della domanda di autorizzazione degli "enti terzi" diversi dagli ordini e collegi, erogatori dei corsi di formazione (ex art. 7, co. 2, d.p.r. 137/2012);
- b) esame e valutazione delle offerte formative e attribuzione dei crediti formativi professionali (CFP) agli iscritti;
- c) vigilanza sugli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione ai sensi dell'art. 7, co. 2, d.p.r. 137 del 2012, svolta in proprio da parte dei Consigli nazionali o dagli ordini e collegi territoriali;
- d) organizzazione e svolgimento di eventi formativi da parte del Consiglio nazionale e degli ordini e collegi territoriali.

Con specifico riguardo al CND RVC, non appaiono pertinenti i suddetti processi di cui alle lettere a), b) e c), dal momento che ogni competenza in merito all'esame ed alla valutazione delle domande di autorizzazione degli "enti terzi", diversi dai CND, erogatori di corsi di formazione (processo sub lett. a)

è esclusivamente in capo al CNN e non al CNDRVC, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento che al riguardo prevede peraltro che *"Il Consiglio Nazionale trasmette motivata proposta di delibera al Ministro della Giustizia, al fine di acquisire il parere vincolante dello stesso"* sul rilascio dell'autorizzazione; anche il processo (sub lett. b) di esame e di valutazione delle offerte formative e di attribuzione dei crediti formativi professionali (CFP) agli iscritti, non compete al CNDRVC ma solo al CNN, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento; ugualmente in merito alla vigilanza sugli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione (processo sub lett. c), ogni competenza e responsabilità è in capo al CNN, come prevede l'art. 5 del Regolamento, ai sensi del quale *"Il Consiglio Nazionale del Notariato si riserva, in ogni caso, la facoltà di controllare e verificare, anche successivamente all'evento, nelle forme che riterrà opportune, la rispondenza del programma inviato e valutato rispetto all'effettivo svolgimento dei lavori, l'effettiva partecipazione dei relatori indicati nel programma medesimo, l'adeguatezza nonché l'attendibilità dei meccanismi di attestazione della partecipazione all'evento. Potrà a tal fine richiedere al soggetto organizzatore idonea documentazione. E' motivo di revoca o riduzione dei CFP attribuiti la non corrispondenza dell'evento effettivamente realizzato ai requisiti indicati."*

Di conseguenza, sono estranei al CNDRVC i possibili eventi corruttivi previsti dall'ANAC con riferimento ai suddetti primi tre processi a rischio (ossia: alterazioni documentali volte a favorire l'accreditamento di determinati soggetti; mancata valutazione di richieste di autorizzazione, per carenza o inadeguatezza di controlli e mancato rispetto dei regolamenti interni; mancata o impropria attribuzione di crediti formativi professionali agli iscritti; mancata o inefficiente vigilanza sugli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione).

Poiché, invece, il CNDRVC possono promuovere attività formative per le quali presentare al CNN domanda di riconoscimento di Crediti Formativi Professionali ("CFP"), assume per esso rilievo il processo di rischio sub lett. d) concernente l'organizzazione e lo svolgimento di tali eventi formativi e, conseguentemente, anche il possibile evento corruttivo da ravvisarsi nella inefficiente organizzazione e svolgimento di dette attività formative, ferma restando la significativa mitigazione del rischio sia del processo che dell'evento in esame già assicurata dall'attività di controllo e vigilanza in capo al CNN, di cui si è detto, nonché dalle misure di prevenzione che, al riguardo, lo stesso CNN è tenuto ad adottare.

In particolare, nell'ambito dell'organizzazione e dello svolgimento da parte del CNDRVC degli eventi formativi per i quali il CNN avesse eventualmente concesso il riconoscimento di CFP, occorrerà porre attenzione alle attività, previste in capo al CNDRVC per i notai ad esso iscritti dagli artt. 6 e 7 del Regolamento, di rilascio dell'attestato di partecipazione ai notai interessati, recante indicazione del numero di CFP autorizzati, di invio al CNN il giorno successivo all'evento dell'elenco dei partecipanti effettivi, nonché di registrazione nella Banca Dati dei CFP del CNN dei CFP risultanti dagli attestati presentati dai notai iscritti al CNDRVC e di conservazione degli attestati stessi.

In linea con le indicazioni dell'ANAC, a tale ultimo riguardo, configurano appropriate misure di prevenzione: i) i controlli periodici a campione sulla posizione complessiva relativa ai crediti formativi degli iscritti ed in particolare sulla corrispondenza tra il numero di CFP autorizzati dal CNN e quelli risultanti dagli attestati di partecipazione successivi allo svolgimento di un evento formativo CNDRVC rilasciati e registrati nella Banca Dati dei CFP del CNN dallo stesso CNDRVC, nonché le verifiche periodiche sulla tempestività dell'invio al CNN dell'elenco dei partecipanti effettivi all'evento formativo CNDRVC; ii) l'introduzione di adeguate misure di pubblicità e trasparenza legate agli eventi formativi del CNDRVC, preferibilmente mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale di quest'ultimo dell'evento e degli eventuali costi sostenuti.

Adozione di pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali.

Pur trattandosi di attività amministrativa, a seguito dell'abrogazione delle tariffe notarili, ormai residuale, l'area di rischio in esame necessita delle tutele previste dall'ordinamento per tale tipologia di procedimenti.

Possono al riguardo essere considerati i seguenti eventi rischiosi: i) incertezza nei criteri di quantificazione degli onorari professionali; ii) effettuazione di una istruttoria lacunosa e/o parziale per favorire l'interesse del professionista; iii) valutazione erronea delle indicazioni in fatto e di tutti i documenti a corredo dell'istanza e necessari alla corretta valutazione dell'attività professionale.

In linea con le indicazioni dell'ANAC in tema di possibili misure di prevenzione, il CNDRVC è già dotato di apposita Commissione, della quale fanno parte solo Consiglieri, competente per le valutazioni di congruità delle parcelle notarili sottoposta ad opinamento e che opera assicurando la rotazione dei Consiglieri che istruiscono le domande. Il CNDRVC verificherà inoltre la fattibilità di una raccolta e rendicontazione, su richiesta, dei pareri di congruità rilasciati anche al fine di disporre di parametri di confronto, eventualmente con una adeguata informatizzazione, nel rispetto della normativa in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.

Indicazione di notai per lo svolgimento di incarichi

L'area di rischio in questione riguarda, secondo l'ANAC, tutte le ipotesi in cui il CNDRVC è interpellato da soggetti pubblici o privati per la nomina, a vario titolo, di notai ai quali conferire incarichi.

Nelle ipotesi sopra descritte e negli altri casi previsti dalla legge, gli eventi rischiosi attengono principalmente alla nomina di professionisti in violazione dei principi di terzietà, imparzialità e concorrenza.

Al riguardo, trattandosi di un tema particolarmente sensibile, anche sotto il profilo del rischio di condotte da parte dei notai iscritti al CNDRVC deontologicamente censurabili, in particolare per quanto concerne iniziative di accaparramento di clientela o situazioni di conflitto di interessi, il CNDRVC è già da tempo intervenuto, adottando misure preventive consistenti nella previsione, ad opera della delibera consiliare n. 2287/2006, di una apposita disciplina per la designazione collegiale da parte del Consiglio del CNDRVC dei notai ai quali affidare, su richiesta di soggetti pubblici, incarichi a rotazione di stipula di atti pubblici di vendita o di mutuo nell'ambito di procedure di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico. Con la citata delibera n. 2287 del 29 maggio 2006, il CNDRVC ha in particolare predeterminato i criteri per l'assegnazione ai notai iscritti al CNDRVC degli incarichi notarili di vendita degli immobili pubblici, improntandoli a principi generali di rotazione, efficacia, pubblicità e trasparenza. Già da tempo sono stati pubblicati sul sito istituzionale del CNDRVC, sotto la voce "Amministrazione Trasparente", per massima trasparenza, tanto la citata disciplina di affidamento degli incarichi ai notai dei tre distretti riuniti, quanto l'elenco nominativo delle centinaia di notai nel tempo risultati affidatari di incarichi in applicazione di detta disciplina, con indicazione analitica del numero di rogiti stipulati da ciascuno, della tipologia di atto stipulato e dell'ente pubblico dismittente. Ponendosi tali designazioni operate dal Consiglio del CNDRVC nell'ambito di accordi convenzionali intercorsi a suo tempo con enti o amministrazioni pubblici, per volontà e su richiesta di questi ultimi, detti accordi hanno altresì ad oggetto la determinazione dei compensi massimi dovuti ai notai indicati dal CNDRVC, il che ha costituito ulteriore ed adeguata misura di prevenzione e trasparenza. I medesimi criteri di rotazione, pubblicità e trasparenza sono osservati dal CNDRVC in occasione di eventuali richieste, da qualsiasi soggetto provenienti, di indicazioni di notai per lo svolgimento di ogni attività notarile. Occorre al riguardo precisare che le indicazioni nominative vengono effettuate sempre con delibera del Consiglio del CNDRVC e privilegiando il "criterio deontologico solidaristico", volto a tenere nella debita considerazione sia l'affidamento di precedenti incarichi da parte del CNDRVC e quindi il volume di attività professionale già svolta dal singolo notaio su designazione di quest'ultimo, sia la data di iscrizione dei notai al ruolo del CNDRVC, così da favorire i notai più giovani e dal repertorio più basso.

6. Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (“RPCT”) del CNDRVC.

L’ANAC si è espresso nel senso che, nelle sole ipotesi in cui gli ordini e i collegi professionali siano privi di dirigenti o questi siano in numero così limitato da dover essere assegnati esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, circostanze che potrebbero verificarsi in strutture organizzative di ridotte dimensioni, il RPCT può essere individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze o in un consigliere eletto dell’ente, purché privo di deleghe gestionali. Tale ultima precisazione, porta ad escludere le figure di Presidente, Consigliere segretario e Consigliere tesoriere.

Con delibera in data 5 dicembre 2017, il Consiglio del CNDRVC, non essendo presente nei ruoli del personale né un dirigente, né un dipendente che abbia i requisiti professionali e giuridici per assolvere tale ruolo, ha nominato Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza il Consigliere Notaio Luca Domenici, in sostituzione del Notaio Mercurio Paolo Dragonetti, nel frattempo eletto Consigliere Tesoriere.

Ai sensi della legge n. 190/2012, il RPCT ha predisposto il presente PTPC proposto per l’approvazione al Consiglio del CNDRVC, ne verifica l’efficace attuazione e la sua idoneità e propone la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell’organizzazione o nell’attività dell’ente. Una copia del PTPC (comprensivo del PTTI), adottato dal Consiglio, viene pubblicato, a cura del RPCT, sul sito istituzionale del CNDRVC e viene trasmesso al RPCT del Consiglio Nazionale del Notariato.

Il RPCT dispone, d’intesa con il responsabile della struttura competente, l’eventuale rotazione, ove possibile, degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione, ove esistenti, (art. 1, comma 10, lett. b, legge n. 190/2012) e cura l’individuazione del personale, ove presente, da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell’etica e della legalità (art. 1, comma 10, lett. c), legge n. 190/2012).

Entro il 15 dicembre di ogni anno, il RPCT pubblica altresì sul sito istituzionale del CNDRVC, nella sezione “Amministrazione trasparente”, una relazione recante i risultati dell’attività svolta (art. 1, comma 14, seconda parte, legge n. 190/2012). La relazione pubblicata viene trasmessa, altresì, al Consiglio del CNDRVC.

7. Mappatura degli processi, identificazione, valutazione e trattamento dei rischi

Al fine di effettuare la costante mappatura dei processi del CNDRVC e le conseguenti attività di identificazione, valutazione e trattamento dei rischi, il RPCT potrà avvalersi, ove lo ritenga, della collaborazione di referenti interni, nominati dal Consiglio, su proposta del RPCT.

Come si è detto, i processi del CNDRVC sono distinti in due macro-aree di attività:

- istituzionali, ovvero quelli riferiti alle attività svolte dal CNDRVC in ragione delle competenze attribuitegli dalle norme vigenti;
- strumentali, ovvero quelli concernenti i profili organizzativi e funzionali dell’ente, prodromici al corretto esercizio dei processi istituzionali.

Sono sotto-aree dell’area di attività dei processi istituzionali, le seguenti:

- ✓ vigilanza;
- ✓ disciplinare;
- ✓ formativa;

- ✓ iscrizione, su richiesta degli interessati, nel registro dei praticanti ai fini dello svolgimento del prescritto periodo di pratica notarile;
- ✓ rilascio certificazioni avvenuta pratica;
- ✓ iscrizione a Ruolo dei Notai;
- ✓ rilascio permessi di assenza;
- ✓ validazione parcelle dei Notai.

Sono sotto-aree dell'area di attività dei processi strumentali, le seguenti:

- ✓ gestione e reclutamento del personale ["area a rischio obbligatoria", ai sensi dell'art. 1, comma 16 della legge n. 190/2012 e del PNA];
- ✓ acquisizione di lavori, beni e servizi ["area a rischio obbligatoria", ai sensi dell'art. 1, comma 16 della legge n. 190/2012 e del PNA];
- ✓ incarichi e nomine ["area generale", ai sensi della determinazione ANAC n. 12/2015 (aggiornamento al PNA)];
- ✓ gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio ["area generale", ai sensi della determinazione ANAC n. 12/2015 (aggiornamento al PNA)];
- ✓ archivio e protocollo.

7.1. La metodologia utilizzata

Si è proceduto alla compilazione di apposite schede di rilevazione dei processi e di identificazione, valutazione e trattamento dei rischi rilevati (misure specifiche), per ognuna delle sotto-aree individuate nelle due "macro aree" di attività istituzionali e strumentali. Per la valutazione del rischio si è utilizzata la procedura di calcolo proposta nell'Allegato 5 del PNA, applicando il c.d. "principio di precauzione".

Le schede di rilevazione dei processi e di identificazione, valutazione e trattamento dei rischi rilevati costituiscono l'Allegato "A" al presente PTPC, mentre il catalogo dei rischi, ordinati per valore, al fine di definire compiutamente le priorità di intervento, costituisce l'Allegato "B".

8. Le c.d. "misure obbligatorie" di prevenzione della corruzione

Costituiscono misure di prevenzione della corruzione "obbligatorie", poiché previste espressamente dalla normativa vigente:

- ✓ l'adozione di adeguate misure di trasparenza (disciplinate dal d.lgs. n. 33/2013 e di cui sarà dato dettagliato conto nella specifica Sezione per la trasparenza e l'integrità);
- ✓ l'adozione di un codice di comportamento settoriale;
- ✓ la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower);
- ✓ la rotazione del personale, ove esistente, nelle aree a rischio corruzione;
- ✓ la prevenzione dei casi di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, come previsto dal d.lgs. n. 39/2013;
- ✓ la disciplina dello svolgimento, ove previsto, di incarichi d'ufficio e di attività ed incarichi extra-istituzionali da parte dei dipendenti;

- ✓ la disciplina dello svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage – revolving doors) ex art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165/2001;
- ✓ l'astensione in caso di conflitto di interesse;
- ✓ l'adozione di patti di integrità nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture;
- ✓ l'adozione di adeguate misure per prevenire casi di incompatibilità di soggetti nella formazione di commissioni;
- ✓ la verifica dei rapporti tra il CNDRVC e i soggetti che con lo stesso si relazionano;
- ✓ la formazione del personale dipendente, ove esistente, in materia di prevenzione della corruzione, etica e legalità.

Deve, altresì, considerarsi alla stregua di vera e propria misura di prevenzione l'informatizzazione dei processi; questa consente la tracciabilità dello sviluppo del processo delle attività dell'ente e la riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili nonché l'emersione delle responsabilità per ciascuna fase.

8.1. Codice di comportamento

Il CNDRVC, ad integrazione e specificazione dei doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta, contenuti nel d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, ha adottato un proprio "Codice di comportamento" il cui testo è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale del CNDRVC (www.consiglioroma.it).

8.2. La tutela del personale che segnala illeciti: il *whistleblowing*

L'art. 1, comma 51, della legge n. 190/2012 ha introdotto un nuovo articolo nell'ambito del d.lgs. n. 165 del 2001, l'art. 54 bis, "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti" (c.d. whistleblower), al fine di consentire l'emersione di fattispecie di illecito commesse all'interno delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti ad esse equiparate ai sensi della normativa anticorruzione.

La tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti è stata introdotta nel nostro ordinamento quale misura di prevenzione della corruzione. Il RPCT accerta pertanto che chi segnala illeciti, sia egli dipendente del CNDRVC o altro soggetto che con esso intrattiene a qualsiasi titolo rapporti, non subisca ingiuste ripercussioni o misure discriminatorie, dirette o indirette, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati alla denuncia.

La segnalazione può essere inoltrata al RPCT, all'autorità giudiziaria e all'ANAC.

Nell'ambito dell'eventuale procedimento disciplinare instauratosi a seguito della segnalazione, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

E' fatta salva la perseguibilità per responsabilità penali per calunnia e diffamazione e civili per il risarcimento del danno ingiustamente cagionato.

Il CNDRVC ha adottato un'apposita procedura per la presentazione delle segnalazioni di cui al presente paragrafo, il cui testo è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale del CNDRVC (www.consiglioroma.it).

8.3. La rotazione del personale

Ove possibile e necessario, nel rispetto delle peculiarità strutturali, organizzative e funzionali del CNDRVC e delle professionalità esistenti, nonché tenuto conto del modestissimo numero (tre) di dipendenti, il RPCT proporrà al CNDRVC eventuali avvicendamenti del personale addetto ai processi a rischio corruzione.

8.4. Inconferibilità specifiche per gli incarichi di componente del Consiglio del CNDRVC e per gli incarichi dirigenziali.

La disciplina delle incompatibilità e delle inconferibilità degli incarichi nelle amministrazioni pubbliche e negli enti comunque soggetti a tale normativa è disciplinata dal d.lgs. n. 39/2013.

Al CNDRVC si applicano, in via di principio e compatibilmente con quanto disposto agli artt. 2 e 2 bis del d.l. 31 agosto 2013, n. 101, le disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013 (segnatamente gli articoli 3, 6, 9 e 13) e al d.lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza.

I componenti dell'organo di indirizzo politico-amministrativo del CNDRVC, gli eventuali futuri dirigenti, i dipendenti, all'atto dell'assunzione, i consulenti e i collaboratori dell'ente sono tenuti a sottoscrivere, in aggiunta alle dichiarazioni espressamente previste dalle norme di contrasto alla corruzione, una dichiarazione che attesti l'assenza di cause di conflitti di interesse, anche solo potenziali, rispetto alle attività e alle finalità istituzionali dell'Ente.

8.5. *Pantouflage/Revolving doors*: disciplina dello svolgimento di attività successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro (art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165/2001)

L'ambito della norma è riferito ai dipendenti che nel corso degli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione con riferimento allo svolgimento di attività presso i soggetti privati destinatari di provvedimenti, contratti o accordi.

In attuazione dell'art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165/2001 i dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non potranno svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

Detta disposizione prevede la nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto e il divieto per i soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Ciò posto e rilevato che attualmente non vi sono dipendenti che nel corso degli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del CNDRVC con riferimento allo svolgimento di attività presso i soggetti privati destinatari di provvedimenti, contratti o accordi, si prevede che i futuri ed eventuali contratti di assunzione del CNDRVC dovranno contenere la clausola concernente i divieti sopra richiamati e che coloro che partecipano a procedure di scelta del contraente per l'affidamento di contratti di lavori, servizi o forniture o, comunque, coloro i quali intrattengono rapporti contrattuali con il CNDRVC, siano tenuti a rendere una dichiarazione nella quale attestino di non avere alle proprie dipendenze ex dipendenti pubblici cessati dal rapporto di pubblico impiego che, nei tre anni precedenti la cessazione, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti del soggetto presso il quale risultano assunti. Si prevede, in caso di violazione della citata disposizione contrattuale, l'esclusione dalle procedure di affidamento dei soggetti interessati.

8.6. L'astensione in caso di conflitto di interesse

Conformemente a quanto previsto dalla normativa anticorruzione, dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (d.P.R. n. 62/2013), nel PNA e dal Codice di comportamento adottato dal CNDRVC, i dipendenti che nello svolgimento delle attività istituzionali, riterranno di trovarsi in una delle condizioni, anche solo potenziali, idonee a configurare un conflitto di interesse, saranno tenuti a darne tempestiva comunicazione al Segretario del CNDRVC.

Il personale dipendente e, comunque, tutti i soggetti che operano in nome e per conto del CNDRVC o che prestano attività di consulenza o collaborazione, sono tenuti ad astenersi dal compimento di qualsiasi attività in costanza di un potenziale o attuale conflitto di interessi, come previsto dal Codice di comportamento adottato dal CNDRVC. La nozione di conflitto di interessi è desumibile dal d.P.R. n. 62/2013 e dal citato Codice di comportamento.

8.7. L'adozione di patti di integrità nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture

I soggetti che partecipano a procedure per l'affidamento di lavori, servizi o forniture o che, comunque, ricevono i predetti affidamenti in via diretta, sono tenuti a sottoscrivere i cd. "patti di integrità" con i quali si obbligano al rispetto:

- ✓ della normativa sulla prevenzione della corruzione;
- ✓ dei principi e delle misure di prevenzione della corruzione previste nel presente PTPC;
- ✓ di quanto previsto nel Codice di comportamento adottato dal CNDRVC.

8.8. L'adozione di adeguate misure per prevenire casi di incompatibilità di soggetti nella formazione di Commissioni.

Ai fini della prevenzione del fenomeno corruttivo nella formazione di Commissioni e nelle assegnazioni agli uffici, introdotto dall'art. 1, comma 46, della legge n. 190/2012, e dall'art. 3 del d.lgs. 39/2013, a coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice penale è fatto divieto di:

- a) far parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o per la selezione del personale;
- b) essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- c) far parte di commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

8.9. Rapporti tra il CNDRVC e i soggetti che con lo stesso si relazionano.

Il CNDRVC, ai sensi dell'art. 1, comma 9, lett. e), della legge 190/2012, è tenuto a monitorare i rapporti con i soggetti con esso contraenti o interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dipendenti del CNDRVC.

A tal fine, i componenti delle commissioni di gara, nell'ambito della prima seduta, compileranno apposita dichiarazione in cui ciascun componente attesterà l'inesistenza di eventuali rapporti o relazioni di parentela con i soggetti partecipanti alla stessa.

8.10. La formazione del personale dipendente in materia di prevenzione della corruzione, etica e legalità

Il RPCT pianifica, di concerto ed in collaborazione con il CNN, lo svolgimento di percorsi formativi in materia di prevenzione della corruzione per il personale impiegato nelle aree di attività con processi mappati come "a rischio", mentre tutto il personale sarà, comunque, coinvolto in percorsi formativi in materia di etica e di legalità, con particolare riguardo alle regole iscritte nel Codice di comportamento approvato dal CNDRVC.

Un ciclo di formazione volto a favorire comportamenti ispirati ai principi etici della legalità, della lealtà e della correttezza, e che contribuisca efficacemente a fare crescere la cultura della legalità, non potrà prescindere dalla piena conoscenza da parte del personale delle disposizioni previste nel Codice di comportamento nonché nel presente PTPC e dei documenti (regolamenti, procedure, protocolli, ecc.) approvati e in vigore. In quest'ottica, il CNDRVC assicurerà la massima divulgazione dei predetti documenti al personale, prevedendo, per quanto riguarda la presa d'atto del PTPC le seguenti forme:

- per il personale dipendente neoassunto si provvederà a far sottoscrivere una dichiarazione di presa d'atto della consegna del Codice di comportamento, e della disponibilità on-line del PTPC;
- per il personale già in servizio, il PTPC verrà loro notificato tramite posta elettronica e mediante l'affissione di apposito avviso nei locali del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia;
- per il personale destinato ad operare o operante nei processi particolarmente esposti al rischio corruzione saranno previsti corsi di formazione specifici e differenziati.

9. Obblighi di informazione

La legge n. 190/2012 all'art. 1, comma 9, lettera c), impone uno specifico obbligo di informazione, per il personale addetto alle attività a rischio corruzione, nei confronti del RPCT, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del presente PTPC.

I dirigenti, e i referenti interni, ove previsti:

- concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti;
- forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo;
- provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione svolte nell'articolazione organizzativa cui sono preposti.

La mancata risposta alle richieste di contatto e di informativa del RPCT da parte dei soggetti obbligati, in base alle disposizioni del PTPC e del Codice di comportamento, è suscettibile di essere sanzionata disciplinarmente.

10. Modalità di aggiornamento del PTPC.

Ai sensi della legge n. 190/2012 (art. 1, comma 8), l'aggiornamento del PTPC dovrà essere adottato entro il 31 gennaio di ciascun anno, secondo le modalità già declinate nel presente Piano.

Entro il 15 dicembre di ogni anno, il RPCT pubblica nel sito web del CNDRVC una relazione recante i risultati dell'attività di prevenzione svolta sulla base di uno schema definito dall'ANAC.

- SEZIONE II -

11. Trasparenza.

La trasparenza è una misura fondamentale per la prevenzione della corruzione. Essa è strumentale alla promozione dell'integrità, allo sviluppo della cultura della legalità in ogni ambito dell'attività pubblica. L'ANAC ha raccomandato, quindi, alle amministrazioni e a tutti gli altri soggetti destinatari del PNA di rafforzare tale misura nei propri PTPC anche oltre al rispetto di specifici obblighi di pubblicazione già contenuti in disposizioni vigenti.

La principale novità del d.lgs. 97/2016 sta nell'aver affiancato, quale strumento di trasparenza, il nuovo accesso generalizzato agli obblighi di pubblicazione già disciplinati dal d.lgs. 33/2013 e nell'averne significativamente ampliato l'ambito soggettivo di applicazione. La trasparenza riguarda quindi ora tanto la pubblicazione sui siti web dei dati e dei documenti soggetti a pubblicazione obbligatoria, quanto l'esercizio del diritto di accesso civico generalizzato. Quest'ultimo riguarda i dati e i documenti da non pubblicare obbligatoriamente e si applica, per le amministrazioni e per i soggetti di diritto privato in controllo pubblico, all'organizzazione e all'attività svolta.

L'art. 6, nel novellare l'art. 5 del d.lgs. 33/2013, ha disciplinato un nuovo accesso civico, molto più ampio di quello previsto dalla precedente formulazione, riconoscendo a chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, l'accesso ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati, e salvi i casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dall'ordinamento.

Il CNDRVC intende promuovere una sempre maggiore consapevolezza del rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità da parte degli operatori interni e, attraverso l'adempimento degli obblighi di trasparenza, nella misura più ampia raccomandata dall'ANAC, consentire a tutti gli stakeholders di verificare che i fini istituzionali dell'ente siano perseguiti nel pieno rispetto della normativa e attraverso una gestione ottimale delle risorse sia economiche, sia umane.

11.1. Il responsabile per la trasparenza.

Il RPCT, che, come si è detto, è il Consigliere Notaio Luca Domenici, svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte del CNDRVC degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando al Consiglio del CNDRVC e all'ANAC i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Il RPCT provvede all'aggiornamento anche della presente Sezione Trasparenza del PTPC, all'interno della quale sono previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il complessivo PTPC.

Gli organi, i dirigenti, ove previsti, i referenti dei settori, ove individuati, del CNDRVC garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.

Il RPCT controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico e dell'accesso civico generalizzato sulla base di quanto stabilito dal d.lgs. n. 33/2013 e dalle Linee guida ANAC.

Con riferimento alle procedure di affidamento di lavori e di approvvigionamento di beni e servizi, il RPCT verifica la pubblicazione nel sito web istituzionale del CNDRVC delle seguenti informazioni per ciascuna procedura:

1. la struttura proponente;
2. l'oggetto del bando, avviso o lettera d'invito;
3. l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
4. l'aggiudicatario;
5. l'importo di aggiudicazione;
6. i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;
7. l'importo delle somme liquidate.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, devono essere pubblicate in tabelle riassuntive, redatte dagli uffici competenti per ciascun appalto e rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici (cfr. art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012).

Il RPCT controlla che tali informazioni, ove del caso, siano trasmesse in formato digitale all'ANAC per gli adempimenti di legge e garantisce il rispetto delle indicazioni fornite dall'Autorità con proprie deliberazioni in merito alle informazioni da trasmettere e alle relative modalità di trasmissione.

Il RPCT riceve le richieste di accesso civico ai sensi dell'articolo 5, comma 1, e di accesso civico generalizzato di cui all'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013 e controlla e assicura la regolare fruizione di tali strumenti.

Gli organi, i dirigenti del CNDRVC, ove previsti e i referenti per la prevenzione della corruzione delle articolazioni organizzative interne del Consiglio, ove individuati, costituiscono la "rete dei referenti per la trasparenza" e garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni di propria competenza da pubblicare, ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.

2. Compiti del CNDRVC

Il CNDRVC, ai sensi delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 33/2013, verifica la coerenza degli obiettivi e delle misure previste nella Sezione Trasparenza del PTPC e redige l'attestazione dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione. In caso di verifiche d'iniziativa o di segnalazioni che conducano all'accertamento della violazione di un obbligo di pubblicazione, il CNDRVC ne dà immediata comunicazione all'ANAC, per l'avvio di eventuali procedimenti disciplinari e/o sanzionatori.

3. Processo di attuazione del PTPC Sezione Trasparenza

Il conseguimento degli obiettivi di trasparenza non può prescindere dal coinvolgimento completo e trasversale degli organi e degli addetti agli uffici del CNDRVC. Ogni destinatario del PTPC è tenuto, quindi, a contribuire a questo obiettivo anche attraverso segnalazioni e suggerimenti.

I responsabili della trasmissione, della pubblicazione e dell'aggiornamento dei dati sono individuati, ove possibile, di concerto tra il RPCT e i dirigenti responsabili, ove previsti. Questi ultimi saranno gli interlocutori del RPCT sia in fase di assolvimento degli obblighi di trasparenza, sia nella successiva fase del monitoraggio. I dirigenti, ove previsti, e gli altri soggetti eventualmente individuati dal

CNDRVC, su proposta del RPCT, assumono il ruolo di Referenti interni per la trasparenza e, in quanto tali, sono responsabili per il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto degli adempimenti stabiliti dalla legge.

Il RPCT svolge le funzioni di coordinamento e il monitoraggio delle attività dei Referenti interni per la trasparenza, ove individuati, attraverso le seguenti modalità:

- tempestiva comunicazione degli adempimenti, delle scadenze e delle modalità operative individuate per la pubblicazione;
- organizzazione di riunioni periodiche finalizzate al monitoraggio dell'avanzamento delle attività;
- coordinamento e supervisione di gruppi di lavoro ove costituiti.

4. La sezione "Amministrazione trasparente"

Il sito web istituzionale del CNDRVC è www.consiglioroma.it.

All'interno di esso è consultabile la sezione "Amministrazione trasparente", in cui il CNDRVC assolve gli obblighi di pubblicazione di cui alla legge n. 190/2012, d.lgs. n. 33/2013 e d.lgs. n. 39/2013.

La sezione "Amministrazione trasparente" contiene i dati e le informazioni che il CNDRVC è tenuto a pubblicare ai sensi della normativa vigente, come indicati nell' Allegato -A- del d.lgs. n. 33/2013. Ciò, nell'attesa, come da Comunicato del Presidente ANAC del 6 luglio 2016, delle Linee Guida ANAC che definiranno gli adempimenti a carico degli ordini professionali in materia di trasparenza nei limiti di compatibilità previsti dall'art. 2bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 97/2016

5. Qualità dei dati e delle informazioni soggette ad obbligo di pubblicazione.

I documenti contenenti informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, sono pubblicati e mantenuti aggiornati come previsto dalla legge n. 190/2012, dal d.lgs. n. 33/2013 e dagli altri atti normativi che dispongono in tal senso.

Le informazioni riportate nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web www.consiglioroma.it rispondono ai requisiti di integrità, costante aggiornamento, completezza, tempestività di pubblicazione, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità, nonché della conformità ai documenti originali in possesso dell'ente.

6. Categorie dei dati da pubblicare e articolazioni organizzative interne responsabili

Nell'introdurre l'art. 2 bis, co. 2, lett. a) del d.lgs. 33/2013, il d. lgs. n. 97/2016 ha chiarito che il regime della trasparenza previsto per tutte le pubbliche amministrazioni si applica anche agli ordini professionali "in quanto compatibile". Con Comunicato del 6 luglio 2016 il Presidente dell'ANAC, per quanto concerne gli ordini e i collegi professionali, dopo aver ricordato che il Consiglio dell'Autorità, con la delibera n. 380 del 6 aprile 2016 aveva deciso di differire il termine ultimo degli adempimenti disposti da ANAC nei loro confronti, con riferimento agli artt. 14 e 22, dal 31 marzo 2016 fino all'entrata in vigore delle disposizioni correttive del d.lgs. 33/2013, in considerazione di quanto previsto dal d.lgs. 97/2016 con riferimento agli ordini professionali, del contenuto del PNA, nonché della necessaria adozione di Linee guida da parte di ANAC, ha differito ulteriormente il predetto termine fino al 23 dicembre 2016. Ad oggi, le Linee guida relative all'adempimento da parte degli ordini professionali degli obblighi di trasparenza nei limiti di compatibilità previsti dal d. lgs. n. 97/2016 alla data di adozione del presente PTPC non sono state adottate dall'ANAC, così che, nell'attesa di dette Linee guida, la cui assunzione imporrà l'aggiornamento del presente PTPC, si

confermano le seguenti categorie dei dati da pubblicare sul sito nella Sezione “Amministrazione Trasparente” sulla base di una valutazione della compatibilità ed applicabilità degli obblighi di trasparenza (cfr. art. 2 bis, comma 2 del d.lgs. 33/2013) condotta dal CNDRVC con riferimento alla propria attività istituzionale, dimensione organizzativa, propensione al rischio, applicazione in quanto compatibile dei principi di cui al D.lgs. 165/2001 (cfr. art. 2, comma 2 e 2 bis del D.L. 101/2013).

Denominazione sotto-sezione 1 livello	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Disposizioni del d.lgs. n. 33/2013	Struttura referente
Disposizioni generali	Programma per la Trasparenza e l'integrità	Art. 10, c. 8, lett. a	
	Atti generali	Art. 12, c. 1,2	
	Oneri informativi per cittadini e imprese	Art. 34, c. 1,2	
Organizzazione	Organi di indirizzo politico-amministrativo	Art. 13, c. 1, lett. a	
		Art. 14	
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47	
	Articolazione degli uffici	Art. 13, c. 1, lett. b, c	
	Telefono e posta elettronica	Art. 13, c. 1, lett. d	
Consulenti e collaboratori		Art. 15, c. 1,2	
Personale	Incarichi amministrativi di vertice	Art. 15, c. 1,2	
		Art. 41, c. 2, 3	
	Dirigenti	Art. 10, c. 8, lett. d	
		Art. 15, c. 1,2,5	
		Art. 41, c. 2, 3	
	Posizioni organizzative	Art. 10, c. 8, lett. d	AL MOMENTO NON IMPLEMENTABILE
	Dotazione organica	Art. 16, c. 1,2	

Denominazione sotto-sezione 1 livello	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Disposizioni del d.lgs. n. 33/2013	Struttura referente
	Personale non a tempo indeterminato	Art. 17, c. 1,2	
	Tassi di assenza	Art. 16, c. 3	
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	Art. 18, c. 1	
	Contrattazione collettiva	Art. 21, c. 1	
	Contrattazione integrativa	Art. 21, c. 2	
	OIV (Collegio dei Revisori dei Conti)	Art. 10, c. 8, lett. c	
Bandi di concorso		Art. 19	
Performance	Piano della Performance	Art. 10, c. 8, lett. b	AL MOMENTO NON IMPLEMENTABILE
	Relazione sulla Performance	Art. 10, c. 8, lett. b	AL MOMENTO NON IMPLEMENTABILE
	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1	AL MOMENTO NON IMPLEMENTABILE
	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2	AL MOMENTO NON IMPLEMENTABILE
	Benessere organizzativo	Art. 20, c. 3	AL MOMENTO NON IMPLEMENTABILE
Enti controllati	Enti pubblici vigilati	Art. 22, c. 1, lett. a	
		Art. 22, c. 2, 3	
	Società partecipate	Art. 22, c. 1, lett. b	
		Art. 22, c. 2, 3	
	Enti di diritto privato controllati	Art. 22, c. 1, lett. c	
		Art. 22, c. 2, 3	

Denominazione sotto-sezione 1 livello	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Disposizioni del d.lgs. n. 33/2013	Struttura referente
	Rappresentazione grafica	Art. 22, c. 1, lett. d	
Attività e procedimenti	Dati aggregati attività amministrativa	Art. 24, c. 1	AL MOMENTO NON IMPLEMENTABILE
	Tipologie di procedimento	Art. 35, c. 1,2	AL MOMENTO NON IMPLEMENTABILE
	Monitoraggio tempi procedurali	Art. 24, c. 2	AL MOMENTO NON IMPLEMENTABILE
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Art. 35, c. 3	AL MOMENTO NON IMPLEMENTABILE
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23	
	Provvedimenti dirigenti	Art. 23	
Bandi di gara e contratti		Art. 37, c. 1,2	
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1	
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Art. 30	
	Canoni di locazione o affitto	Art. 30	
Pagamenti dell'amministrazione	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33	AL MOMENTO NON IMPLEMENTABILE
	IBAN e pagamenti informatici	Art. 36	AL MOMENTO NON IMPLEMENTABILE
Altri contenuti		Art. 10, c. 8, lett. a	RPC/RTI

7. Accesso civico.

L'accesso civico consiste nel diritto di chiunque, senza alcuna legittimazione oggettiva o soggettiva, di richiedere documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, nei casi in cui ne sia stata omessa la pubblicazione, ai sensi del d.lgs. n. 33/2013. Il diritto di accesso civico è disciplinato dall'articolo 5, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013 e può essere esercitato nei confronti del CNDRVC inviando una richiesta, gratuita e che non deve essere motivata, al RPCT attraverso le seguenti modalità:

1. invio di un messaggio di posta elettronica alla c.a. RPCT all'indirizzo: consiglioroma@notariato.it

Nel messaggio devono essere indicati i dati, le informazioni, i documenti soggetti ad obbligo di pubblicazione, per i quali si chiede l'accesso civico, nonché le generalità del richiedente e un indirizzo postale o di posta elettronica dove poter fornire riscontro alla richiesta;

2. invio di posta ordinaria, contenente di dati di cui al punto sub 1), all'indirizzo Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, via Flaminia n. 122 – 00196 Roma – c.a. RPCT.

Il RPCT è tenuto a concludere il procedimento di accesso civico con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni. Sussistendone i presupposti, il RPCT avrà cura di pubblicare sul sito del CNDRVC i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso.

Nel caso di mancata risposta alla richiesta di accesso civico, decorsi trenta giorni, l'istante può richiedere l'esercizio del potere sostitutivo al Consiglio, attraverso le seguenti modalità:

a) invio di un messaggio di posta elettronica all'indirizzo: consiglioroma@notariato.it

Nel messaggio devono essere indicati i dati, le informazioni o i documenti soggetti ad obbligo di pubblicazione, per i quali si era richiesto l'accesso civico e la data nella quale si era presentata l'istanza, nonché le generalità del richiedente e un indirizzo postale o di posta elettronica dove poter fornire riscontro alla richiesta;

b) invio di posta ordinaria, contenente di dati di cui al punto sub a), all'indirizzo Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, via Flaminia n. 122 – 00196 Roma.

8. Accesso civico generalizzato.

L'accesso civico a dati non oggetto di pubblicazione obbligatoria è disciplinato dagli artt. 5 e 5 bis del d.lgs. n. 33/2013 ("decreto trasparenza"). Tale nuova tipologia di accesso (d'ora in avanti "accesso generalizzato"), delineata, in particolare, nel novellato art. 5, comma 2, del decreto trasparenza, ai sensi del quale "*chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'art. 5-bis*", si traduce, in estrema sintesi, in un diritto di accesso non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti ed avente ad oggetto tutti i dati e i documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione.

La *ratio* della riforma risiede nella dichiarata finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico. Ciò in attuazione del principio di trasparenza che il novellato articolo 1, comma 1, del decreto trasparenza ridefinisce come accessibilità totale dei dati e dei documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni non più solo finalizzata a "*favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche*", ma soprattutto, e con una modifica assai significativa, come strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della partecipazione degli interessati all'attività amministrativa. L'intento del legislatore è

ancor più valorizzato in considerazione di quanto già previsto nel co. 2 dell'art. 1 del decreto trasparenza secondo cui la trasparenza è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, e integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino. La trasparenza diviene, quindi, principio cardine e fondamentale dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni e dei loro rapporti con i cittadini.

A questa impostazione consegue, nel novellato decreto n. 33/2013, il rovesciamento della precedente prospettiva che comportava l'attivazione del diritto di accesso civico solo strumentalmente all'adempimento degli obblighi di pubblicazione; ora è proprio la libertà di accedere ai dati e ai documenti, cui corrisponde una diversa versione dell'accesso civico, a divenire centrale nel nuovo sistema, in analogia agli ordinamenti aventi il Freedom of Information Act (FOIA), ove il diritto all'informazione è generalizzato e la regola generale è la trasparenza mentre la riservatezza e il segreto eccezioni. In coerenza con il quadro normativo, il diritto di accesso civico generalizzato si configura - come il diritto di accesso civico disciplinato dall'art. 5, comma 1 - come diritto a titolarità diffusa, potendo essere attivato "da chiunque" e non essendo sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente (comma 3). A ciò si aggiunge un ulteriore elemento, ossia che l'istanza "non richiede motivazione". In altri termini, tale nuova tipologia di accesso civico risponde all'interesse dell'ordinamento di assicurare ai cittadini (a "chiunque"), indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridiche soggettive, un accesso a dati, documenti e informazioni detenute da pubbliche amministrazioni e dai soggetti indicati nell'art. art. 2-bis del d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016.

L'accesso generalizzato non sostituisce l'accesso civico "semplice" (d'ora in poi "accesso civico") trattato al n. 7 che precede, previsto dall'art. 5, comma 1 del decreto trasparenza e disciplinato nel citato decreto già prima delle modifiche ad opera del d.lgs. 97/2016. L'accesso civico rimane circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione e costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione, il diritto del privato di accedere ai documenti, dati e informazioni interessati dall'inadempienza.

I due diritti di accesso, pur accomunati dal diffuso riconoscimento in capo a "chiunque", indipendentemente dalla titolarità di una situazione giuridica soggettiva connessa, sono quindi destinati a muoversi su binari differenti, come si ricava anche dall'inciso inserito all'inizio del comma 5 dell'art. 5, "*fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria*", nel quale viene disposta l'attivazione del contraddittorio in presenza di controinteressati per l'accesso generalizzato.

L'accesso generalizzato si delinea come affatto autonomo ed indipendente da presupposti obblighi di pubblicazione e come espressione, invece, di una libertà che incontra, quali unici limiti, da una parte, il rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati indicati all'art. 5 bis, commi 1 e 2, e dall'altra, il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni (art. 5 bis, comma 3).

Nel rinviare alla Delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016 per quanto concerne le esclusioni ed i limiti all'accesso generalizzato, quest'ultimo può essere esercitato nei confronti del CNDRVC negli stessi modi del diritto di accesso civico esposti nel punto 7 che precede.